

FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE TRATTAMENTI INSETTICIDI OBBLIGATORI anno 2012

contro l'insetto Scaphoideus titanus, vettore della malattia Decreto Ministeriale del 31/05/2000 "Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza Dorata della vite"

La Flavescenza dorata della vite si previene solo se si elimina l'insetto che la trasmette, pertanto è necessario attenersi scrupolosamente alle seguenti **DISPOSIZIONI OPERATIVE OBBLIGATORIE:**

fine giugno/inizio luglio, al termine della fioritura della vite Primo trattamento: ad allegagione completa (eccetto le aziende biologiche

AZIENDE IN PRODUZIONE INTEGRATA * (che aderiscono all'azione 214.1 del PSR 2007-Comune di Busca

2013)

BUPROFEZIN (da utilizzare solo sugli stadi giovanili)

THIAMETHOXAM

CLORPIRIFOS ETILE

CLORPIRIFOS METILE

NB: ognuno dei principi attivi non deve essere usato più di una volta all'ann

ALTRE AZIENDE

PRINCIPI ATTIVI AUTORIZZATI SU VITE CONTRO LE CICALINE (ELENCO A)

AZIENDE BIOLOGICHE - ATTENZIONE I TRATTAMENTI CON PIRETRO SONO EFFICACI SOLO SUI GIOVANI E QUINDI DEVONO ESSERE ANTICIPATI RISPETTO A QUELLI CON INSETTICIDI DI SINTESI E RIPETUTI 2-3 VOLTE A DISTANZA DI 7-10 GIORNI, PARTENDO DA META' GIUGNO, EVITANDO COMUNQUE DI TRATTARE NEL MOMENTO DI FIORITURA DELLA VITE

PIRETRO

Più efficace se addizionato con piperonil butossido. Trattare la sera tardi, usare acque non calcaree o acidificare la soluzione (pH < 7).

Secondo trattamento:

fine luglio – inizio agosto (nel rispetto degli intervalli di sicurezza)

Data 02/07/2012

N. Prot. 0010446 / 2012 Tit. II Cl. 01 Fasc. 001

AZIENDE IN PRODUZIONE INTEGRATA * (che aderiscono all'azione 214.1 del PSR 2007-2013)

ETOFENPROX

CLORPIRIFOS ETILE

CLORPIRIFOS METILE

THIAMETHOXAM

NB: ognuno dei principi attivi non deve essere usato più di una volta all'anno

ALTRE AZIENDE

PRINCIPI ATTIVI AUTORIZZATI SU VITE CONTRO LE CICALINE (ELENCO A)

NB: i periodi sono indicativi, vanno verificati in zona seguendo il decorso del ciclo biologico dell'insetto e possono variare da un anno all'altro

CONTROLLI **EFFETTUERA**' REGIONALE **FITOSANITARIO** SETTORE IL DEL DECRETO DISPOSIZIONI SULL'OSSERVANZA DELLE OBBLIGATORIA. IN CASO DI INADEMPIENZA VERRANNO ADOTTATE LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA

ELENCO A

Sostanza attiva	Gruppo chimico	Intervallo di sicurezza	Persistenza azione (gg)
Metiocarb	Carbammati	21	
Etofenprox	Fenossibenzil eteri	14	
Clorpirifos	Fosforganici	30	Persistente
Thiamethoxam	Neonicotinoidi	21	Persistente
Acrinatrina	Piretroidi	30	Persistente
Alfa-Cipermetrina	Piretroidi	7	Persistente
Deltametrina	Piretroidi	- 3	Persistente
Fluvalinate	Piretroidi	7	Persistente (*)
Lambda-cialotrina	Piretroidi	7	Persistente (*)
Zeta-cipermetrina	Piretroidi	28	(*)

(*) sostanze attive con azione indipendente dalla temperatura o efficaci anche con temperature elevate

Salvaguardia degli insetti pronubi

(Legge regionale 3/8/98, n. 20)

- Divieto trattamenti insetticidi in fioritura.
- •Sfalcio e appassimento/asportazione della vegetazione sottostante nel caso di presenza di fioriture spontanee prima di eseguire i trattamenti insetticidi.
- •Evitare fenomeni di deriva (non trattare in presenza di vento).

ACCORGIMENTI

- Controllare il pH della soluzione in modo che sia inferiore a 7.
- Impiegare volumi di acqua e pressioni di distribuzione in grado di bagnare bene tutta la vegetazione;
- Trattare tutti i filari da entrambi i lati.
- Cercare di far arrivare la soluzione sulla pagina inferiore delle foglie, comprese quelle dei polloni.
- Evitare presenza di polloni o erbe infestanti troppo sviluppate alla base dei ceppi.

DD 502 del 04/06/2012

Aggiornamento dell'applicazione in Piemonte del Decreto Ministeriale del 31/05/2000 "Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza Dorata della vite" per l'anno 2012.

D.D. 523 – 11 giugno 2012

Applicazione in Piemonte del Decreto Ministeriale del 31/05/2000 "Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza Dorata della vite". Normativa sanzionatoria di riferimento. Modifica della Determinazione dirigenziale n. 502 del 04/06/2012.

- Sono individuate come zone focolaio le seguenti aree:
 - i seguenti comuni della Provincia di Cuneo: Bastia Mondovì, Belvedere Langhe, Benevagienna, Briaglia, Carrù, Castellino Tanaro, Costigliole Saluzzo, Lesegno, Magliano Alpi, Marsaglia, Monastero di Vasco, Mondovì, Niella Tanaro, Piozzo, Saluzzo, San Michele Mondovì, Somano, Vicoforte, Villanova Mondovì.
 - i seguenti comuni della Provincia di Torino: Agliè, Bairo, Bibiana, Bricherasio, Campiglione Fenile, Castellamonte, Courgné, Forno Canavese, Frossasco, Levone, Macello, Oglianico, Pavarolo, Pertusio, Pinerolo, Piossasco, Piverone, Prascorsano, Rivara, Rivarolo Canavese, Salassa, San Martino Canavese, San Secondo di Pinerolo, Valperga, Villarbasse.
 - i seguenti comuni della Provincia di Novara: Barengo, Boca, Bogogno, Borgomanero, Briona, Cavallirio, Cavaglio d'Agogna, Cressa, Fara Novarese, Ghemme, Grignasco, Marano Ticino, Mezzomerico, Romagnano Sesia, Sizzano, Suno;
 - i seguenti comuni della Provincia di Biella: Brusnengo, Cavaglià, Cossato, Dorzano, Gaglianico, Lessona, Masserano, Mottalciata, Roppolo, Salussola, Sostegno, Villa del Bosco;
 - i seguenti comuni della Provincia di Vercelli: Gattinara, Serravalle Sesia.
- sono individuate come zone di insediamento le seguenti aree:

l'intero territorio della Provincia di Asti;

l'intero territorio della Provincia di Alessandria;

i seguenti comuni della Provincia di Cuneo: Alba, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barolo, Camo, Canale, Castagnito, Castellinaldo, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cherasco, Cigliè, Clavesana, Corneliano d'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Diano d'Alba, Dogliani, Farigliano, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, La Morra, Magliano Alfieri, Mango, Marsaglia, Monchiero, Monforte d'Alba, Montà, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Murazzano, Narzole, Neive, Neviglie, Novello, Perletto, Piobesi d'Alba, Pocapaglia, Priocca, Rocca Cigliè, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Serralunga d'Alba, Sinio, Sommariva Perno, Treiso, Trezzo Tinella, Trinità, Verduno, Vezza d'Alba;

i seguenti comuni della Provincia di Torino: Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Casalborgone, Chieri, Cinzano, Marentino, Mombello, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, Pino Torinese, Pralormo, Sciolze.

Provincia di Novara: Carpignano Sesia, Landiona.

• sono individuate come **zone indenni particolarmente a rischio** le seguenti aree:

tutti i comuni della Provincia di Cuneo non inseriti in zona focolaio o in zo

tutti i comuni della Provincia di Novara non inseriti in zona focolaio o in zona insediamento;

tutti i comuni della Provincia di Torino non inseriti in zona focolaio o in zona insediamento;

tutti i comuni della Provincia di Biella non inseriti in zona focolaio;

tutti i comuni della Provincia di Vercelli non inseriti in zona focolaio.

tutti i comuni della Provincia Verbano Cusio Ossola.

OBBLIGHI

• Nelle zone focolaio e nelle zone di insediamento devono essere effettuati obbligatoriamente due trattamenti insetticidi all'anno.

Se il livello di popolazione lo richiede possono essere effettuati durante tutta la stagione fino ad un totale di quattro trattamenti insetticidi distribuiti in base alle specifiche esigenze aziendali.

Il terzo e/o il quarto trattamento possono essere effettuati scegliendo tra le seguenti modalità:

- un trattamento insetticida a tutto campo;
- un trattamento insetticida localizzato sui filari esterni di vigneti situati in prossimità di vigneti abbandonati o incolti o capezzagne con presenza di viti selvatiche in cui si verifichino una recrudescenza della malattia e/o catture significative di adulti di scafoideo su trappole cromotattiche eventualmente poste sui filari limitrofi;
- un trattamento insetticida post vendemmia.

Per questi ulteriori trattamenti insetticidi potranno essere impiegati uno dei principi attivi già utilizzati nei primi due interventi, rispettando comunque le indicazioni in etichetta dei formulati (compreso l'intervallo di sicurezza).

Le aziende che aderiscono all'azione 214.1 del PSR 2007-2013 non devono richiedere ulteriori deroghe per l'esecuzione dei trattamenti insetticidi sopra riportati oltre i due previsti dai disciplinari approvati con D.D. n. 314 del 12 aprile 2012.

 Nei seguenti comuni classificati come focolaio, per le considerazioni espresse in premessa relativamente alla bassa presenza dell'insetto vettore e alla esigua diffusione della flavescenza dorata, è obbligatorio un unico trattamento insetticida all'anno:

i seguenti comuni della Provincia di Torino: Agliè, Bibiana, Bricherasio, Campiglione Fenile, Castellamonte, Courgné, Frossasco, Macello, Oglianico, Pavarolo, Pertusio, Pinerolo, Piverone, Prascorsano, Rivarolo Canavese, Salassa, San Secondo di Pinerolo, Valperga.

i seguenti comuni della Provincia di Biella: Brusnengo, Cavaglià, Cossato, Lessona, Masserano, Roppolo, Salussola, Sostegno, Villa del Bosco:

- In qualsiasi tipo di zona, comprese le zone indenni particolarmente a rischio, nel caso di superfici vitate abbandonate, trascurate o viti inselvatichite dove non esistano le condizioni per effettuare un efficace controllo del vettore, è obbligatorio l'estirpo di tutte le viti o dell'intero appezzamento.
- I comuni in cui siano stati attivati o si attivino specifici progetti di lotta concordati con il Settore Fitosanitario e la Provincia territorialmente interessata comunicano ufficialmente al Settore

Fitosanitario regionale l'attivazione di specifici progetti. I progetti di lotta comunali dovranno essere predisposti attenendosi alle linee guida alla presente determinazione per farne parte integrante (allegato 3). Nei progetti pilota comunali può essere reso obbligatorio l'estirpo delle piante infette con qualsiasi percentuale di danno.

- I comuni, al fine di incentivare l'adesione alle misure obbligatorie, promuovono, per aree omogenee, la formazione di comitati di sorveglianza intercomunale.
- Nei vigneti è obbligatorio asportare tempestivamente la vegetazione sintomatica.
- Esclusivamente nelle situazioni (sia in zona focolaio sia in zona insediamento) in cui non sono presenti piante con sintomi e viene opportunamente documentata l'esiguità di popolazione di Scaphoideus titanus (0,02 forme giovanili per pianta e 2 catture complessive in tutte le trappole del vigneto e in tutto il periodo fine giugno-fine settembre), mediante rilievi eseguiti a livello aziendale o a livello di comprensori territoriali omogenei dal punto di vista delle condizioni che influenzano la presenza del vettore, il numero di trattamenti obbligatori può scendere a 1 solo. La popolazione di S. titanus deve essere valutata con le metodologie descritte nell'allegato 1 alla presente determinazione (di cui fa parte integrante), registrando i dati sulle schede riportate nel medesimo allegato. Il primo trattamento insetticida deve essere posizionato al più tardi entro la prima decade di agosto, nel rispetto dei tempi di carenza. Al superamento della soglia di 0,02 forme giovanili per pianta o 2 catture complessive di adulti, si ritorna nella condizione di due trattamenti obbligatori. Qualora il secondo trattamento debba essere eseguito in stagione inoltrata occorre porre particolare cura nel rispetto dei tempi di carenza.

I comprensori territoriali che hanno una conoscenza pregressa del livello di popolazione di *S. titanus* e che intendono ridurre i trattamenti contro *S. titanus* da due a uno, devono comunicarlo per mail al Settore Fitosanitario all'indirizzo virologia@regione.piemonte.it, entro il 30 giugno 2012, specificando:

- l'area omogenea individuata;
- il numero di punti di rilievo per area omogenea;
- quando e quanti rilievi vengono effettuati sui giovani e sugli adulti;
- il tecnico referente che compila e conserva le schede di monitoraggio firmate.

Qualora venga comunque eseguito il primo trattamento insetticida sui giovani, è possibile non effettuare il rilievo sui giovani e valutare la popolazione di *S. titanus* mediante l'uso delle trappole cromotattiche.

- Nelle zone indenni particolarmente a rischio deve essere effettuato obbligatoriamente un trattamento insetticida all'anno.
- Per i trattamenti insetticidi devono essere utilizzati prodotti fitosanitari insetticidi espressamente autorizzati sulla vite contro le cicaline.
- Deve essere tenuta registrazione dei trattamenti insetticidi effettuati in ogni appezzamento con l'indicazione della data e del prodotto fitosanitario impiegato. Per le registrazioni può essere usato il quaderno di campagna; per le aziende aderenti all'azione 214.1 del PSR 2007-2013, è sufficiente la compilazione della scheda di registrazione dei trattamenti prevista dalle norme attuative di tale regolamento. Gli altri soggetti possono utilizzare la scheda di registrazione dei trattamenti insetticidi allegata alla presente determinazione per farne parte integrante (allegato 2).
- Sono sempre vietati i trattamenti insetticidi nel periodo di fioritura della vite ai sensi della L.R. n. 20 del 3/8/98; in presenza di eventuali fioriture spontanee nella vegetazione sottostante le viti, occorre eliminare la vegetazione stessa tramite sfalcio e appassimento o asportazione. Il trattamento deve inoltre essere effettuato in assenza di vento per evitare fenomeni di deriva. L'inosservanza di tali norme può essere causa di gravi danni all'apicoltura e all'ambiente.

- Il Settore Fitosanitario emetterà specifici comunicati in prossimità dei periodi ottimali l'esecuzione dei trattamenti insetticidi contro l'insetto vettore. Tali bollettini hanno lo scopo di fornire una indicazione generale; tuttavia occorre che si attui una verifica puntuale sul territorio per valutare localmente la presenza del vettore *Scaphoideus titanus* e dei suoi stadi di sviluppo. Ai rivenditori di prodotti fitosanitari verranno inviate le informazioni relative all'esecuzione dei trattamenti insetticidi per la lotta a *Scaphoideus titanus* ed alla salvaguardia degli insetti pronubi a cui gli acquirenti dovranno attenersi.
- Nel periodo invernale è obbligatorio eseguire le seguenti operazioni al fine di migliorare la situazione per la stagione successiva:
 - o eliminare e distruggere la vite selvatica presente in incolti, boschi, rive, gerbidi vicini ai vigneti dove potrebbero essere presenti le uova dell'insetto vettore;
 - o durante la potatura eliminare le piante che hanno manifestato tardivamente i sintomi.
- Per i nuovi impianti e per la sostituzione di singole viti è raccomandato l'utilizzo di materiale di moltiplicazione che sia stato sottoposto a trattamento termoterapico a 50°C per 45 minuti. E' opportuno che l'effettiva esecuzione del trattamento sia garantita attraverso la reportistica emessa dall'impianto e/o attraverso un sistema di certificazione volontaria, in base alle norme internazionali, che consenta altresì la tracciabilità del materiale di moltiplicazione.
- Nei campi di piante madri marze le piante infette devono essere sempre estirpate sia che il campo ricada in zona focolaio sia che ricada in zona di insediamento, pena l'esclusione definitiva del campo dal prelievo di materiale di moltiplicazione.
- Nei campi di piante madri marze, nei campi di piante madri portainnesti e nei barbatellai devono essere attuate le disposizioni previste nella Determinazione dirigenziale n. 89 del 17 maggio 2006 che ha disposto specifiche misure obbligatorie per il vivaismo viticolo.

SANZIONI

- Per le violazioni alle disposizioni regionali in applicazione del Decreto Ministeriale del 31/05/2000 "Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza Dorata della vite" sono adottate le seguenti sanzioni amministrative previste dall'art. 18 ter della l.r. 12 ottobre 1978, n. 63 e s.m.i. (l.r. 11 luglio 2011, n. 10 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011", art 4 e l.r. 4 maggio 2012, n. 5 "Legge finanziaria per l'anno 2012", art 16):
 - "2. I soggetti che non rispettano l'obbligo di estirpazione entro i termini fissati dal settore fitosanitario regionale, ai sensi del comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di 0,3 euro per metro quadrato di superficie; in ogni caso la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a 1.500,00 euro. Chiunque non rispetti gli obblighi relativi all'esecuzione di trattamenti fitoiatrici obbligatori entro i termini fissati dal settore fitosanitario regionale, ai sensi del comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.200,00 euro".



ASSESSORATO AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA DIREZIONE AGRICOLTURA SETTORE FITOSANITARIO REGIONALE

Azienda:	
ndirizzo:	
Somune:	Provincia ()
Partita IVA o Codice Fiscale	
Registrazioni trattamenti insetticidi c	Registrazioni trattamenti insetticidi contro Scaphoideus titanus vettore di Flavescenza dorata
ubicazione vigneti	anno

Quantità usata Kg o litri		
Nome prodotto fitosanitario		
Data		
Superficie (ettari)		
Località		
Comune		

Firma del titolare dell'azienda

D.D. 486 del 25/05/2011